

STATUTO

di racc.

Articolo 1 – COSTITUZIONE

È costituita ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 la Fondazione denominata A.L.E.SS. DON MILANI – ETS.

La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del settore".

La Fondazione deriva dalla trasformazione della A.L.E.SS. DON MILANI – Associazione Lavoro E Sicurezza Sociale operante di fatto fin dal 2000.

L'ente derivante dalla trasformazione (Fondazione) opera in continuità con l'associazione, preesistente e con le sue attività e finalità, attraverso l'acquisizione di tutte le attrezzature, di tutto il personale e tutte le obbligazioni attive e passive del soggetto precedente.

Il cambiamento della forma giuridica è funzionale a garantire un miglior perseguimento dello scopo dell'ente, alla luce dell'evoluzione dell'ente e delle nuove prospettive offerte dalla riforma del Terzo settore. Con la trasformazione la Fondazione conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali della precedente Associazione.

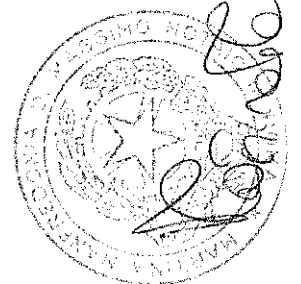
L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "ente del Terzo settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

La Fondazione ha sede legale in Roma, in Via Diana n. 35

Con delibera del Consiglio di amministrazione, possono essere istituite su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, uffici, rappresentanze, tanto in forma stabile che temporanea. Le sedi secondarie potranno essere dotate, per delibera del Consiglio di amministrazione, di autonomia amministrativa ma non dispongono di autonomia giuridica né patrimoniale.

ARTICOLO 2 – DURATA

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.



ARTICOLO 3 –FINALITÀ E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative di cui all'art. 5, comma 1, lett. d) decreto legislativo n. 117/2017;
- Formazione universitaria e post-universitaria di cui all'art. 5, comma 1, lett. g) del D.lgs. n. 117/2017;
- Formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui all'art. 5, comma 1, lett. l) del D.lgs. n. 117/2017;
- Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del D.lgs. n. 112 del 2017, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. p) del D.lgs. n. 117 del 2017;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali (queste ultime da esercitarsi nei limiti della L. 416/1981, come modificata dalla L. 62/2001), di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del D.lgs. n. 117 del 2017;
- Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. z) del D.lgs. n. 117 del 2017.

Più in generale la Fondazione ha come scopo quello di creare una rete informativa, supportata da ricerche e convegni mirati per divulgare la conoscenza e la capacità di accesso alle opportunità legislative, sociali e sanitarie, formative e lavorative fruibili da tutti coloro – giovani, adulti o anziani, abili/diversamente abili, di nazionalità italiana o extra comunitaria anche nell'ambito della cooperazione allo sviluppo bisognosi di inserimento e/o reinserimento sociale, relazionale, scolastico e lavorativo.

Nell'ambito delle suddette finalità, la Fondazione si propone nello specifico di svolgere le seguenti attività di interesse generale sia in Italia sia all'estero:

- a) Orientamento, Formazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e perfezionamento professionale a favore di lavoratori giovani e adulti, nonché apprendisti, di lavoratori, di studenti, inoccupati disoccupati e utenze speciali;

- b) Intervento sia nei rapporti di formazione-lavoro che nella promozione, organizzazione e gestione delle attività connesse ai processi di mobilità, riconversione e ristrutturazione;
- c) Promozione, progettazione, organizzazione e svolgimento di attività formative, professionali, culturali e sociali svolte nell'inserimento e/o alla qualificazione dei lavoratori migranti o migrati in Italia;
- d) Istruzione ed educazione a favore dei giovani e degli adulti, in conformità alla legge ed in attuazione dei contratti collettivi di lavoro;
- e) Informazione, orientamento ed assistenza a figure professionali e formative;
- f) Formazione ed aggiornamento periodico del personale scolastico;
- g) Formazione professionale e permanente nonché aggiornamento scientifico e culturale tramite professionisti abilitati del personale del servizio sanitario nazionale;
- h) Elaborazione, pubblicazione e diffusione di documentazione, studi, ricerche e materiale didattico-informativo;
- i) Promozione organizzazione e realizzazione anche in partecipazione con terzi (in collaborazione con imprese, istituzioni, enti pubblici e privati) di ricerche, studi;
- j) Preparazione ad esami scolastici e concorsi a favore dei figli di lavoratori, di lavoratori studenti e di lavoratori adulti;
- k) Ricerche, studi, sperimentazioni in armonia con i fini statuari in collaborazione con imprese, istituzioni, enti pubblici e privati;
- l) Partecipazione, attraverso specifiche intese, ad attività ed iniziative promosse o gestite unitariamente con altri enti di formazione;
- m) Promozione, progettazione, sperimentazione e gestione di attività formative dirette al sostegno e allo sviluppo di iniziative economiche di ogni genere;
- n) Progettazione e svolgimento attività formative dirette al sostegno dell'imprenditoria giovanile;
- o) Progettazione, coordinamento e realizzazione di attività di promozione e animazione dello sviluppo dei territori attraverso la fornitura di servizi specifici tra cui:
 - Analisi socio-economica di bacini territoriali;
 - Piani e programmi di promozione dello sviluppo locale, formulazione di ipotesi operative in considerazione dei vincoli e delle opportunità esistenti;
 - Formulazione di piani di convenienza economica e di redditività degli investimenti;
 - Elaborazione di schede di progetto necessarie per attivare le risorse finanziarie individuate;
 - Programmi di animazione e comunicazione che agevolino occasioni di incontro tra domanda ed offerta di lavoro;



- Valutazione degli impatti degli interventi all'interno dei contesti e proposta soluzioni tecniche di correzione;

Inoltre, per il perseguimento dei propri fini, la Fondazione potrà svolgere anche le seguenti ulteriori attività:

La Fondazione persegue, inoltre, le sue finalità formative, in Italia o all'estero, tramite:

- La partecipazione a bandi pubblici;
- La promozione di processi produttivi innovativi nelle imprese e nelle start up;
- La progettazione, la gestione e la valorizzazione di attività di formazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro, rivolti a giovani (minorenni e maggiorenni) e adulti, occupati e inoccupati o disoccupati, dipendenti o titolari;
- La gestione di corsi e servizi di formazione professionale previste dalla legge n. 845/1987 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della normativa nazionale e regionale di attuazione, anche attraverso progetti integrati con il sistema scolastico pubblico;
- L'elaborazione, la gestione e l'attuazione di progetti di ricerca, orientamento e di formazione continua professionale per le imprese e per il personale della scuola statale e paritaria, con la finalità di favorire la crescita professionale ma anche umana delle persone e l'attuazione di interventi di qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamento;
- L'erogazione di servizi formativi volti a salvaguardare la sicurezza sul lavoro, la sicurezza informatica (cybersecurity), la Qualità e la privacy;
- L'erogazione di servizi formativi e di politiche attive del lavoro a lavoratori, imprese ed enti presenti sul territorio, in raccordo tra sistema pubblico e privato, previste dal D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
- La progettazione, la gestione e la valorizzazione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- La progettazione, l'organizzazione e la gestione di osservatori finalizzati ad un lavoro di sinergia con il settore pubblico e privato, per monitorare la realtà economica e/o sociale in rapporto alle specifiche problematiche connessa alla formazione professionale e, più in generale, alle problematiche formative e lavorative;
- La promozione, costituzione e gestione di imprese formative, in applicazione dell'alternanza scuola-lavoro, per consentire agli studenti di operare nella Fondazione all'interno di un'azienda-laboratorio;

- La progettazione e la gestione di iniziative, previste dalla Comunità Europea all'interno delle sue linee di programmazione, correlate alla formazione professionale e alle politiche del lavoro.

La Fondazione può aderire ad organizzazioni regionali, nazionali e internazionali che perseguono le medesime finalità, al fine di addivenire ad un migliore raggiungimento degli scopi della Fondazione; può altresì stabilire organici rapporti con Fondi Interprofessionali per la formazione continua e l'aggiornamento professionale dei lavoratori.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo i criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei suddetti criteri e limiti.

A tal fine, la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati e può aderire ad organismi regionali e nazionali che perseguano scopi analoghi nonché instaurare proficue collaborazioni con altre Fondazioni, Associazioni, Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Università, Accademie, Imprese, e altre organizzazioni, sia di nazionalità italiana sia estera, per ricercare opportunità di collaborazione su temi di comune interesse.

Per il migliore raggiungimento degli scopi, la Fondazione potrà tra l'altro possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni sia che essi mobili che immobili nonché mantenere, valorizzare ed incrementare il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento.

ARTICOLO 4 – PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della Fondazione è composto:

- dai conferimenti in denaro effettuati dai Fondatori e dai soci sostenitori;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.



ARTICOLO 5 - FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o da persone od imprese private;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai soci Fondatori e sostenitori o da soggetti terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ARTICOLO 6 – ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

La Fondazione si obbliga a destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali o da altre fonti di autofinanziamento per i fini istituzionali e/o per attività di cooperazione allo sviluppo.

ARTICOLO 7 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Sono membri della Fondazione i:

- Fondatori;
- Sostenitori.

Le attività della Fondazione non vengono rese nei confronti dei Fondatori e dei sostenitori.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione.

Possono ottenere la qualifica di soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che aderiscono volontariamente alla Fondazione versando la somma a fondo perduto determinata dai soci Fondatori.



farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci o dall'Organo di controllo.

L'Assemblea:

- a) determina, prima di procedere alla sua nomina, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) nomina l'Organo di Controllo;
- d) elegge il Presidente;
- e) nomina, ove ritenuto necessario e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- g) approva il bilancio sociale, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- i) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- l) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- m) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;
- n) approva i documenti programmatici pluriennali predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- o) esprime pareri su ogni argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata mediante avviso inviato tramite lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica, PEC o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o PEC o allo specifico recapito espressamente comunicati

dai soci. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno venti giorni prima della riunione.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza o comunque la partecipazione nelle forme sopra indicate della maggioranza degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. La prima e la seconda convocazione non possono essere fissate nello stesso giorno. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno voto.

Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

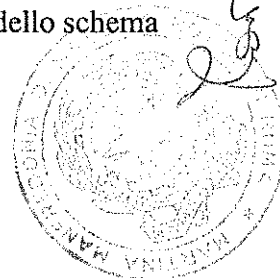
Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, nonché per quelle concernenti la trasformazione, fusione o scissione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

ARTICOLO 10 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri da 3 (tre) a 5 (cinque), compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea.

I consiglieri restano in carica per cinque anni e possono essere rieletti. Si applica l'art. 2382 del codice civile. Il consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno il Vice Presidente. Laddove durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si provvederà alla loro sostituzione. I Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla prima riunione dell'Assemblea che provvederà alla nuova nomina.

Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno entro il 31 dicembre e il 31 marzo, rispettivamente per l'approvazione del preventivo finanziario e dello schema di bilancio o rendiconto consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.



L'avviso di convocazione con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare deve essere inviato ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione con qualunque mezzo scritto, ivi compreso fax, e mail; diversamente in caso di urgenza sarà sufficiente il preavviso di un giorno.

È ammessa la possibilità di tenere le adunanze per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e gli sia garantito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione dei diversi argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o chi ne fa le veci.

Il consiglio di amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Tale organo provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio in osservanza al disposto di cui all'art. 8 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Spetta al Consiglio di amministrazione tra l'altro:

- a) deliberare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità della Fondazione;
- b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- c) predisporre il bilancio sociale, laddove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- d) vigilare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione;
- e) deliberare l'accettazione di eredità, legati, donazioni, erogazioni liberali e contributi nonché l'acquisto e l'alienazione di beni mobili ed immobili;
- f) deliberare in merito agli impegni di spesa da effettuarsi per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- g) individuare le attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale esercitabili nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
- h) documentare nella relazione di bilancio il carattere secondario e strumentale dell'attività con le modalità indicate dall'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
- i) stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- j) deliberare in merito alla stipulazione di mutui, aperture conti correnti, nonché ogni altra operazione necessaria ed utile al raggiungimento delle finalità istituzionali.

Il Consiglio di amministrazione può in tutto o in parte delegare i suoi poteri al Presidente o ad uno o più dei suoi membri mediante apposita delibera.

ARTICOLO 11 – PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale nominato i propri legali.

Il Presidente presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e adotta provvedimenti di urgenza.

ARTICOLO 12 – VICE PRESIDENTE

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vice Presidente.

Il Vice presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione all'interno dei suoi componenti.

In caso di assenza o di impedimento del Vice presidente i poteri spettano al Consigliere più anziano, intendendosi per esso il consigliere che riveste la carica da maggior tempo, o in caso di nomina contemporanea il più anziano di età.

ARTICOLO 13-DIRETTORE GENERALE

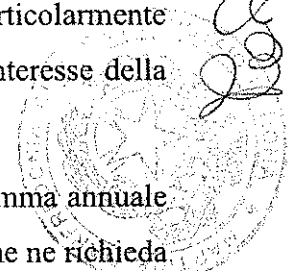
Il Direttore Generale predispone il progetto di bilancio (preventivo e consuntivo), supporta le attività del Comitato Scientifico, sovrintende all'andamento gestionale della Fondazione, cura la sua organizzazione e vigila sul personale. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte da un Vice-Direttore, persona proposta dal Direttore Generale e approvata dal Consiglio di Amministrazione. Al Direttore generale può essere riconosciuto un compenso purché nei limiti di cui al D.lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 14- COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti dal Consiglio di Amministrazione, tra persone fisiche particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d'interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richiama.

Handwritten signature



Handwritten signature

espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato può articolarsi in comitati tecnici di progetto o in comitati tematici individuati dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce numero componenti, durata e funzioni.

I membri del Comitato Scientifico restano in carica quattro anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente dell'Fondazione o del Direttore Scientifico.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Il Comitato scientifico promuove iniziative di studio, ricerca e approfondimento nei settori di interesse per la Fondazione quali, a titolo non esaustivo, la ricerca sociale, il Terzo settore, il volontariato, l'imprenditoria sociale, l'innovazione sociale, l'economia

Il Comitato scientifico fornisce agli associati aggiornamenti periodici sui risultati della ricerca e sulle pubblicazioni afferenti alle attività svolte dalla Fondazione.

ARTICOLO 15 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea nomina un organo di controllo monocratico, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Il primo Organo di controllo è nominato dai Fondatori nell'atto costitutivo. Il componente dell'Organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio in ordine al corretto svolgimento delle finalità istituzionali della Fondazione, attesta che il bilancio sociale, laddove predisposto,

sia stato redatto secondo le relative linee guida e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, richiedendo a tal fine agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Delle attività dell'Organo di controllo è redatto apposito verbale, trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge.

Ove ritenuto necessario e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Assemblea nomina altresì il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato al medesimo Organo di controllo, a condizione che sia composto da un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali. Qualora l'Organo di controllo non sia composto da un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

ARTICOLO 16- RETRIBUZIONI

Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per il Direttore Generale, l'Organo di controllo e per il soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti. Fermo restando il diritto al rimborso alle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche sociali può essere riconosciuto un compenso ai membri del Consiglio di amministrazione che siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

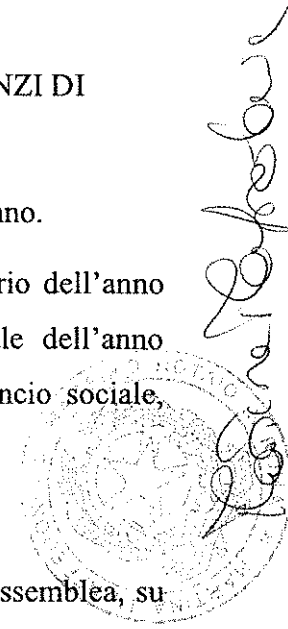
ARTICOLO 17 – ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO, UTILI E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 giugno di ciascun anno dovrà essere approvata il preventivo finanziario dell'anno successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo del rendiconto annuale dell'anno precedente. Nel medesimo termine del 30 aprile dovrà essere approvato il bilancio sociale, laddove predisposto.

ARTICOLO 18 – SCIoglimento

L'estinzione o lo scioglimento della Fondazione può avvenire con delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, con il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei suoi componenti. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità individuati dall'Assemblea, previo



parere positivo del Registro unico nazionale del Terzo settore o altro organismo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 19- TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE

È ammessa la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile.

ARTICOLO 20 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dall'attuale Statuto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del codice civile, nonché quelle previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.